

Dal consiglio dei ministri il via libera definitivo al recepimento della direttiva Dac 6

# Leva contro i paradisi fiscali

## Reclutati professionisti e banche. Segreto solo per i legali

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

**L**eva obbligatoria per banche e commercialisti nella lotta all'evasione e ai paradisi fiscali, salvati dal segreto professionale solo gli avvocati difensori: la chiamata al fronte dei professionisti arriva direttamente dal consiglio dei ministri che, dopo l'acquisizione del parere delle competenti commissioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica, ha definitivamente approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2018/822/UE, nota anche come «Dac6», e rigettato l'appello con cui l'Odcec di Milano nei giorni scorsi aveva chiesto un ripensamento e un ampliamento dell'esonero dai nuovi obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui i intermediari e professionisti sono destinatari.

Ecco dunque le principali novità che si accingono a entrare in vigore.

**Oggetto e ambito di applicazione.** L'obiettivo perseguito dal legislatore europeo con la direttiva che l'Italia è stata chiamata ad attuare è il rafforzamento degli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e, in particolare, di quelli mirati a combattere l'utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli, i c.d. paradisi fiscali.

Il decreto legislativo appena approvato riguarda pertanto lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri comunicati dai soggetti obbligati all'Agenzia delle entrate con le altre autorità competenti sia degli Stati membri sia di giurisdizioni estere con le quali siano in vigore specifici accordi in materia.

**I soggetti obbligati.** Quanto ai destinatari, la Dac6 nonché il decreto legislativo di recepimento impongono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero a tutti i partecipanti allo stesso, e quindi, oltre che in capo ai contribuenti-clienti, l'onere sorge per gli intermediari.

Con particolare riferimento alla figura dell'intermediario, la normativa contempla estensivamente la totalità dei soggetti che attivamente contribuiscono alla realizzazione del meccanismo, ovvero:

– non solo il «promoter», cioè colui che è responsabile della progettazione, commer-

Le novità	
<b>Digs recepimento direttiva 2018/822/UE «DAC 6»</b>	
<b>Oggetto</b>	Scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dei meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
<b>Destinatari</b>	1) <b>Gli intermediari</b> , che comprendono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il «promoter», cioè colui che è responsabile della progettazione, commercializzazione, organizzazione e complessiva gestione di un meccanismo transfrontaliero o lo mette a disposizione per l'attuazione da parte di un'altra persona</li> <li>• «il service provider» (l'attuatore), cioè colui che fornisce qualsiasi aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia di sviluppo, organizzazione, gestione e attuazione del meccanismo transfrontaliero</li> </ul> 2) <b>I contribuenti</b>
<b>Esoneri</b>	L'intermediario è esonerato quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le informazioni rilevanti siano già state fornite da altro intermediario</li> <li>• riceva delle informazioni rilevanti, ai fini della disciplina, dal proprio cliente in occasione dell'esame della posizione giuridica a scopi difensivi o preventivi</li> <li>• dalla comunicazione di dette informazioni possa derivare una propria responsabilità penale</li> </ul> <b>Ma se comunica ugualmente, in buona fede, non è soggetto a responsabilità contrattuali o normative</b>
<b>Prime scadenze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il 31 gennaio 2021 dovranno essere già comunicate le informazioni relative al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020</li> <li>• Entro il 28 febbraio 2021 bisogna adempiere agli obblighi di comunicazione una tantum con riferimento ai meccanismi attuati dal 25 giugno 2018 (data di entrata in vigore della Direttiva 2018/822/UE) al 30 giugno 2020</li> </ul>
<b>Sanzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da 1.000 a 10.500 se la comunicazione è incompleta o inesatta</li> <li>• da 3.000 a 31.500 euro se la si omette</li> </ul>

cializzazione, organizzazione e complessiva gestione di un meccanismo transfrontaliero o lo mette a disposizione per l'attuazione da parte di un'altra persona,

– ma anche «il service provider» (l'attuatore), cioè colui che fornisce qualsiasi aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia di sviluppo, organizzazione, gestione e attuazione del meccanismo transfrontaliero, pur con la precisazione che conditio sine qua non ai fini della qualificazione come intermediario vi è il presupposto che chi agisce debba essere a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza della rilevanza del meccanismo in considerazione dei fatti e circostanze pertinenti, sulla base delle informazioni disponibili e delle competenze necessarie per fornire i servizi che eroga (c.d. «standard di conoscenza»).

Dunque, qualora svolgano le suddette attività, è risultato pertanto sussistenti i summenzionati presupposti

oggettivi e soggettivi, sono da considerarsi soggetti obbligati alla comunicazione in qualità di intermediari, ad esempio, alcune istituzioni finanziarie come banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare (Sim), società di gestione del risparmio (Srg), ma anche imprese di assicurazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), società fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

E soprattutto, vengono attratti nella medesima definizione di intermediario anche i professionisti soggetti agli obblighi anticiclaggio, come dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati.

**Tra rassicurazioni e timori.** Certo, come chiarito anche dalla relazione illustrativa, non si impongono

al service provider obblighi di due diligence ulteriori rispetto a quelli ordinariamente già richiesti a fini regolamentari o commerciali, né di impiegare un livello di expertise superiore a quello richiesto per fornire il servizio (si pensi ad esempio alle istituzioni finanziarie quando effettuano transazioni bancarie di routine quali trasferimento fondi).

Ma tale precisazione non è stata certo sufficiente a placare i legittimi timori dei destinatari, tanto che il consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano ha avanzato una proposta di modifica che contemperasse l'onere di reporting con la disciplina nazionale in tema di segreto professionale, palesando peraltro l'ulteriore preoccupazione che l'eccessiva delimitazione del concetto di «segreto professionale» in Italia rischi di costituire un elemento penalizzante, anche in termini concorrenziali, per chi opera nel territorio nazionale rispetto agli altri Stati.

**Esoneri.** Tuttavia, l'appello dell'Odcec non ha trovato accoglimento, e il decreto legislativo che ormai gode dell'ok definitivo contempla per l'intermediario un esonero dall'obbligo di comunicazione esclusivamente quando:

- le informazioni rilevanti siano già state fornite da altro intermediario;
- riceva delle informazioni rilevanti, ai fini della disciplina, dal proprio cliente in occasione dell'esame della posizione giuridica a scopi difensivi o preventivi;
- o infine dalla comunicazione di dette informazioni possa derivare una propria responsabilità penale, previsione che altro non è se non espressione dell'inviolabile principio del «nemo tenetur se detegere», ovvero della dovuta garanzia contro l'autoincriminazione.

Al di fuori delle suddette ipotesi, nessun esonero: anzi, non passa inosservata la clausola di salvaguardia che esplicita anche che «In ogni caso, le comunicazioni effettuate [...], se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo».

**Scadenze e sanzioni.** Quanto ai termini entro i quali gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle entrate le informazioni inerenti il meccanismo transfrontaliero, si è scelto di sfruttare, così come già deciso in altri Stati, l'opzione per il rinvio riconosciuta dalla recente direttiva (UE) 2020/876.

Ma attenzione perché le prime scadenze sono comunque alle porte: infatti entro trenta giorni a decorrere dal 1 gennaio 2021 dovranno comunque essere comunicate le informazioni relative al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Inoltre, una clausola di c.d. retroattività obbliga gli intermediari soggetti alla Dac 6 anche a comunicare «una tantum» i dati delle operazioni intercorse nel periodo dal 25 giugno 2018 (data di entrata in vigore della Direttiva Dac 6) al 30 giugno 2020, con un invio collettivo a cui provvedere entro il 28 febbraio 2021.

Massima severità anche nelle sanzioni: da 1.000 a 10.500 euro se la comunicazione è incompleta o inesatta, e se la si omette da 3.000 a 31.500 euro.